

Diritto dell'economia

Conferimenti in natura. Prime applicazioni delle modifiche al Codice civile varate con il Dlgs 142/2008

Spa, titoli senza stima giurata

L'attendibilità dei dati del mercato rende superflua questa formalità

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani

È ormai entrato nel vivo l'utilizzo delle nuove norme in tema di conferimento in società per azioni di beni diversi dal denaro, introdotto dal decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, che permettono di fare a meno della "tradizionale" perizia giurata dell'esperto nominato dal Tribunale.

Dopo l'iniziale rodaggio, sono intervenute le interpretazioni ufficiali degli addetti ai lavori (si veda il servizio sulle massime del Consiglio notarile di Milano pubblicato sul Sole 24 Ore del 30 gennaio scorso) cosicché oggi si possono definitivamente effettuare queste operazioni senza avere i dubbi che di solito accompagnano le prime applicazioni di una nuova legge.

Il Dlgs 142/08 ha introdotto alcune novità nel Codice civile; in particolare, la perizia non occorre se sono conferiti:

a) valori mobiliari o strumenti del mercato monetario (articolo 2343-ter, comma 1);

b) beni stimati con valore equo nel bilancio del conferente (articolo 2343-ter, comma 2, lettera a);

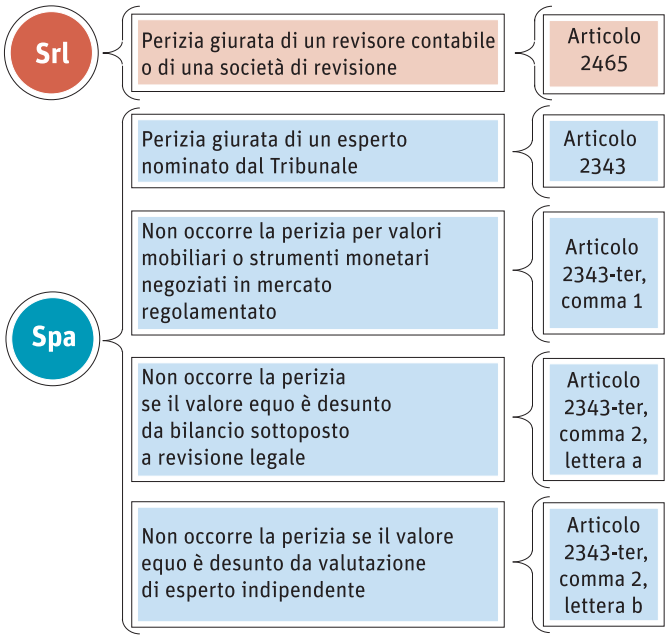
c) beni stimati con valore equo in una valutazione di un esperto indipendente (articolo 2343-ter, comma 2, lettera b).

Queste norme si applicano sia nel caso in cui il conferimento avvenga in sede di costituzione della società, sia nel caso in cui esso sia effettuato a liberazione di un aumento di capitale deliberato dall'assemblea dei soci oppure di una decisione di aumento del capitale assunta dagli amministratori su delega dell'assemblea (articolo 2440-bis del Codice civile).

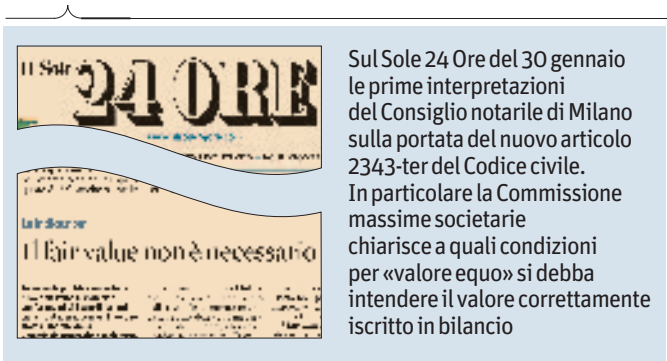
È però necessario precisare subito che le nuove norme valgono solo per i conferimenti

Le regole generali

I conferimenti in natura nelle società di capitali



L'interpretazione dei notai di Milano



Sul Sole 24 Ore del 30 gennaio le prime interpretazioni del Consiglio notarile di Milano sulla portata del nuovo articolo 2343-ter del Codice civile. In particolare la Commissione massime societarie chiarisce a quali condizioni per «valore equo» si debba intendere il valore correttamente iscritto in bilancio

in natura nella società per azioni e nella società in accomandita per azioni, mentre tutto rimane come prima per i conferimenti nella società a responsabilità limitata (ove occorre, senza possibilità di de-

roga, una perizia giurata di un revisore contabile o di una società di revisione: articolo 2465 del Codice civile).

Va anche sottolineato che la perizia giurata dell'esperto nominato dal Tribunale di cui

all'articolo 2343 del Codice civile, di cui vi era sempre bisogno per i conferimenti in natura anteriormente all'entrata in vigore del Dlgs 142/2008, non è stata abrogata. A essa si infatti si ricorre in tutti i casi in cui:

a) non vi sono i presupposti che la legge richiede per l'applicazione delle nuove norme (e che sono illustrati negli articoli di questa pagina);

b) si preferisce ricorrere al sistema di valutazione "tradizionale" anche se sussistono i presupposti di legge per applicare la nuova disciplina.

Quest'ultima ipotesi ci permette di introdurre il primo caso nel quale le nuove norme si applicano, vale a dire quello del conferimento di valori mobiliari o di strumenti del mercato monetario negoziati in un mercato regolamentato (si tratta in altri termini di azioni e obbligazioni, altri titoli negoziati, Bot e Cct eccetera): il valore di conferimento di questi beni non va dunque sottoposto a perizia quando esso è «pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati nei sei mesi precedenti il conferimento».

La ragione di questa norma è evidente: è inutile redigere una perizia (e sopportare i relativi costi) quando esiste già un parametro di valutazione dotato di riconosciute caratteristiche di autenticità, pubblicità e attendibilità.

Ebbene, se (come in effetti accade ai giorni nostri) vi sono particolari condizioni di mercato che rendono implausibile il valore medio dei titoli degli ultimi sei mesi (perché troppo elevato rispetto alle condizioni attualmente correnti), allora è inevitabile ricorrere al vecchio sistema della perizia giurata dell'esperto nominato dal Tribunale.

COME FARE I CONTI

Prezzo medio e tempistica da interpretare

In caso di conferimento di strumenti finanziari, la nuova normativa mette gli operatori di fronte a due nodi da sciogliere. L'articolo 2343-ter del Codice civile supera l'obbligo della relazione di stima quando «il valore a essi (strumenti del mercato monetario) attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento».

Per leggere la disposizione bisogna dunque stabilire il significato di alcune parole usate dal legislatore, e precisamente:

a) «prezzo medio ponderato»;

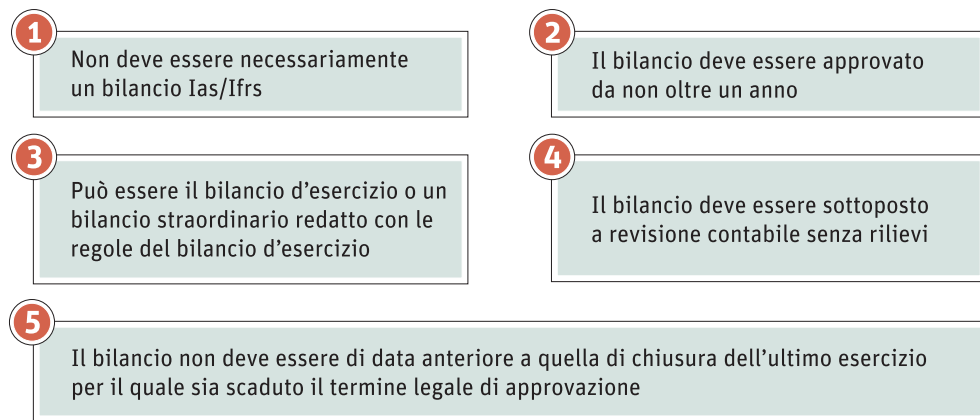
b) «sei mesi precedenti il conferimento».

Quanto alla prima espressione, probabilmente, ci si deve riferire alla media dei prezzi ufficiali di ciascun giorno di Borsa aperta, ponderata per la quantità di titoli scambiata in quel giorno (a tale scopo è indispensabile che all'atto costitutivo o alla delibera di aumento del capitale sia allegata una attestazione della società di gestione di mercato o di altra entità specializzata che certifichi tale media ponderata).

Per leggere la seconda espressione, invece, è abbastanza agevole concludere che, la necessità di compiere un calcolo così complesso, abbia imposto di riferire la scadenza del sesto mese non al giorno in cui l'operazione viene effettuata, ma a qualche giorno a esso precedente, in modo da permettere, appunto, l'elaborazione di quel calcolo.

Le caratteristiche del rendiconto utilizzabile

Valore del conferimento desunto da un bilancio



Gli ulteriori casi in cui è escluso l'obbligo di perizia

Per gli altri beni basta l'indicazione nel bilancio

Le nuove norme sulla valutazione dei conferimenti in natura nel capitale delle società per azioni hanno un vasto spettro applicativo perché sono relative al conferimento di qualsiasi tipo di bene diverso dal denaro: strumenti finanziari e titoli quotati (sui quali si veda l'articolo a sinistra), azioni non quotate, partecipazioni al capitale sociale diverse dalle azioni, immobili, aziende eccetera.

Nel caso dei beni diversi dalla valutazione dei conferimenti in natura nel capitale delle società per azioni, la nuova normativa mette gli operatori di fronte a due nodi da sciogliere. L'articolo 2343-ter del Codice civile supera l'obbligo della relazione di stima quando «il valore a essi (strumenti del mercato monetario) attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento».

Per leggere la disposizione bisogna dunque stabilire il significato di alcune parole usate dal legislatore, e precisamente:

a) «prezzo medio ponderato»;

b) «sei mesi precedenti il conferimento».

Quanto alla prima espressione, probabilmente, ci si deve riferire alla media dei prezzi ufficiali di ciascun giorno di Borsa aperta, ponderata per la quantità di titoli scambiata in quel giorno (a tale scopo è indispensabile che all'atto costitutivo o alla delibera di aumento del capitale sia allegata una attestazione della società di gestione di mercato o di altra entità specializzata che certifichi tale media ponderata).

Per leggere la seconda espressione, invece, è abbastanza agevole concludere che, la necessità di compiere un calcolo così complesso, abbia imposto di riferire la scadenza del sesto mese non al giorno in cui l'operazione viene effettuata, ma a qualche giorno a esso precedente, in modo da permettere, appunto, l'elaborazione di quel calcolo.

IL CHIARIMENTO

Individuati

i parametri di riferimento

quando non si tratta

di strumenti finanziari

o di titoli quotati

gli strumenti finanziari e dai titoli quotati, la perizia giurata dell'esperto nominato dal Tribunale può essere evitata qualora si tratti di beni stimati a «valore equo»:

a) nel bilancio della conferente, che sia approvato da non oltre un anno, purché sottoposto a revisione legale senza rilievi; oppure;

b) in una valutazione datata non oltre sei mesi prima del conferimento e redatta da un esperto indipendente (non nominato dal Tribunale).

Il principale problema che la nuova norma solleva è quello di comprendere il significato dell'espressione «valore equo»: ci si chiede, in partico-

lare, se utilizzando queste parole il legislatore abbia voluto far riferimento al cosiddetto *fair value* (vale a dire il metodo di valutazione utilizzato nei bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali Ias/Ifrs).

La risposta al quesito cui è giunto il Consiglio notarile di Milano è negativa, non fosse altro perché il legislatore ha usato l'identica espressione «valore equo» sia per il caso in cui il valore di conferimento va desunto da un bilancio recente, sia per il caso nel quale detto valore risulta dalla stima di un esperto: è evidente che in quest'ultima ipotesi non può necessariamente trattarsi del *fair value* dei bilanci Ias/Ifrs.

Cosa si intende allora per «valore equo»? Semplicemente:

a) se si tratta del valore desunto da un bilancio, che la definizione di detto valore sia avvenuta in conformità alle regole che disciplinano la formazione del bilancio d'esercizio, anche se non redatto con le regole Ias/Ifrs;

b) se si tratta del valore desunto dalla stima di un esperto indipendente, che la valutazione sia stata effettuata secondo criteri valutativi generalmente riconosciuti come appropriati.

Una particolare attenzione va poi posta sul tema del "bilancio" dal quale va tratto il valore del bene da conferire. Infatti occorre che:

■ si tratti del bilancio d'eser-

cizio, approvato da non oltre un anno e riferito a una data non anteriore alla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sia scaduto il termine legale di approvazione (in altri termini, nel marzo 2009 si può conferire un bene valutato nel bilancio al 31 dicembre 2007 approvato nell'aprile 2008);

■ si tratti di un bilancio sottoposto a controllo o revisione contabile (lo sono tutti i bilanci delle società che abbiano nominato la società di revisione o che abbiano incaricato del controllo contabile il collegio sindacale);

■ il revisore non abbia effettuato rilievi sulla valutazione del bene oggetto di conferimento (e inoltre non abbia espresso un giudizio negativo sul bilancio o non abbia manifestato l'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio).

Va peraltro considerato che la valutazione del bene oggetto di conferimento può essere desunta non solo dal bilancio d'esercizio ma anche da qualsiasi altro bilancio "straordinario" infrannuale, che risponda ad alcune caratteristiche: e cioè che sia stato redatto con le regole applicabili al bilancio d'esercizio, approvato dall'assemblea dei soci da meno di un anno, sottoposto senza rilievi a revisione contabile e riferito a una data non anteriore alla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sia scaduto il termine legale di approvazione.

Chi scrive la relazione. L'alternativa alla scelta imposta dal Tribunale

Più vantaggi con l'esperto indipendente

Alternativa alla perizia giurata dell'esperto nominato dal Tribunale, in caso di conferimento in natura, è la valutazione affidata a un esperto indipendente. Una strada, quest'ultima, che comporta più di un vantaggio:

■ non si attendono i tempi di nomina del Tribunale (a volte troppo lunghi rispetto alla celerità con cui le operazioni in questione debbono essere realizzate);

■ non si rischia la nomina di soggetti, come è pure capitato, senza esperienza nello specifico ambito della valutazione da effettuare o che non dispongono di una organizzazione

SE LA NOMINA È D'UFFICIO

Anche la sorpresa-parcella oltre all'iter lungo e al rischio di affidamento a soggetti privi di conoscenze specifiche

ne sufficiente per eseguire perizie su beni di particolare complessità o dimensione;

■ non si hanno sorprese sulle parcelle perché redatte dalla lettera secondo la tariffa professionale.

Tuttavia, anche se è soggetto di fiducia di chi lo nomina, il valutatore, oltre che essere ovviamente «dotato di adeguata e comprovata professionalità», deve possedere spiccati requisiti di indipendenza sia rispetto al soggetto che effettua il conferimento, sia nei confronti della società conferitaria. Su questo concetto di indipendenza la norma non specifica altro, ma non è difficile trovarne i contorni, ad esempio, nell'articolo

2399 del Codice civile o nell'articolo 148, comma 3, del Dlgs 58/98 (Testo unico della finanza) sull'indipendenza dei sindacati e cioè all'assenza di legami familiari, patrimoniali o professionali che ne possano compromettere il giudizio.

La stima da cui si trae il valore del bene oggetto di conferimento può essere redatta *ad hoc*, e cioè in vista dell'effettuazione dell'aumento del capitale della Spa, sia ad altri fini (si pensi a una perizia redatta in occasione di un giudizio oppure di un'asta) e poi utilizzata

— se rispondente ai criteri dettati per effettuare la valutazione del conferimento — anche per supportare l'operazione di conferimento in sede di costituzione della Spa o di aumento del suo capitale.

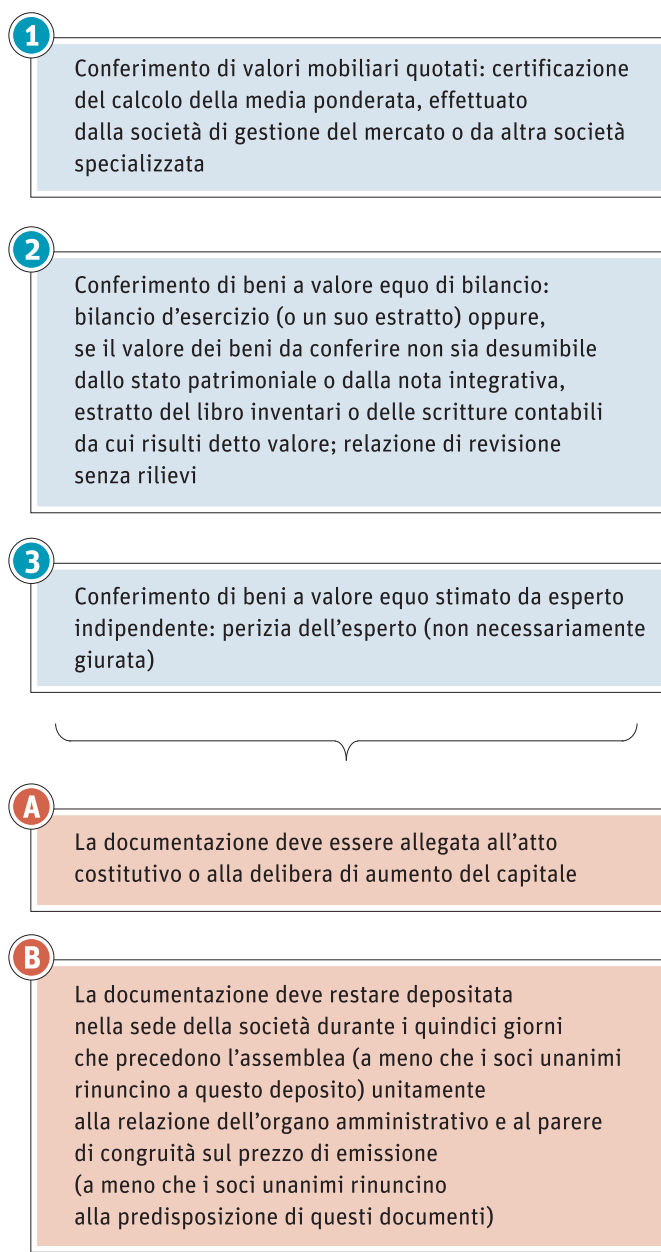
Inoltre, a differenza della stima tradizionale di cui all'articolo 2343 redatta dall'esperto del Tribunale, che deve essere asseverata, la valutazione dell'esperto indipendente può non essere giurata. Ma deve avere come riferimento una data «precedente di non oltre sei mesi il conferimento» e quindi:

a) se si tratta di un conferimento effettuato in sede di costituzione della Spa, vanno prese in considerazione (perché non siano lontane più di sei mesi) la data di riferimento della stima e la data dell'atto costitutivo;

b) se si tratta di un conferimento eseguito a liberazione di una delibera di aumento del capitale sociale, non deve intercorrere un intervallo di tempo maggiore di sei mesi tra la data di riferimento della stima e la data (non della delibera di aumento ma) dell'esecuzione del conferimento.

I passi da compiere

La documentazione richiesta per il conferimento



ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

ITALFERR - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato SpA

A) ESTRATTO DI AVVISO ANNUALE RELATIVO ALL'ESISTENZA E REVISIONE DI SISTEMI DI QUALIFICAZIONE DI ITALFERR SpA, ISTITUITI AI SENSI DELL'ART. 232 D. LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 E S.M.I.

1) Ente aggiudicatore: ITALFERR SpA – Via Marsala, 53/67 – 00185 Roma – Telefono 06.4975.2600/2307 - Fax: 06.4975.2400 - Posta elettronica: qualifica-fornitori.italferr@legalmail.it – Indirizzo internet: http://www2.italferr.it/Sistemi_Qualificazione/default.asp

2) Oggetto: pubblicazione annuale dell'avviso di esistenza e revisione dei Sistemi di Qualificazione di Italfer SpA, SQ001 – SQ002 – SQ003, ai sensi dell'art. 232 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

3) Scopo dei Sistemi di Qualificazione: i Sistemi hanno lo scopo di definire elenchi di Soggetti di comprovata idoneità, nell'ambito dei quali ITALFERR SpA individua quelli da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi, con le modalità previste dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

4) Indirizzo presso il quale è possibile consultare e scaricare la documentazione: ITALFERR SpA – Qualifica Fornitori - Via Marsala, 53/67 – 00185 Roma; Telefono: 06.4975.2600/2307 - Fax: 06.4975.2400 - Indirizzo internet: http://www2.italferr.it/Sistemi_Qualificazione/default.asp

5) Mantenimento della qualificazione: Ai fini del mantenimento della qualificazione ai Sistemi SQ001 e SQ002, si invitano i Soggetti qualificati ad ottemperare a quanto previsto all'art. 13 dei rispettivi Regolamenti di Qualificazione.

L'Avviso relativo a ciascun Sistema di Qualificazione è stato inviato a G.U.U.E. ed a G.U.R.I. in data 23 marzo 2009, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed all'Osservatorio dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

B) AVVISO PERIODICO INDICATIVO

ITALFERR SpA rende noto, altresì, che nel corso dei dodici mesi successivi alla pubblicazione del presente Avviso, procederà alla indicazione di gare ad evidenza pubblica per l'affidamento di forniture di beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria. Per ciascuna procedura sarà pubblicato sul sito http://www2.italferr.it/gare specifico Bando di gara.

Gli interessati sono pertanto invitati a consultare periodicamente il suddetto sito. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al numero 06/4975.2190.

Italferr si riserva, comunque, la facoltà di non procedere alla indicazione delle gare di cui al presente Avviso.

L'Amministratore Delegato
Ing. Renato CASALE

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

ITALFERR - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato SpA

ESTRATTO DI AVVISO ANNUALE RELATIVO ALL'ESISTENZA E REVISIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI SUPPORTO AI GRUPPI DI PROGETTAZIONE ITALFERR SpA OPERANTI SU COMMESSE ACQUISITE NEL SETTORE NON CAPTIVE PREVALENTEMENTE IN PAESI ESTERI – SQ004

1) Ente aggiudicatore: ITALFERR SpA – Via Marsala, 53/67 – 00185 Roma – Telefono 06.4975.2600/2307 - Fax: 06.4975.2400 - Posta elettronica: qualifica-fornitori.italferr@legalmail.it – Indirizzo internet: http://www2.italferr.it/Sistemi_Qualificazione/default.asp

2) Oggetto del Sistema di Qualificazione: il Sistema ha lo scopo di definire elenchi di Prestatori di Servizi di comprovata idoneità, nell'ambito dei quali ITALFERR SpA individua i Soggetti da invitare alle singole procedure per l'affidamento di servizi da svolgersi nell'ambito di attività realizzate per committenti esterni al Gruppo Ferrovie dello Stato.

3) Durata del sistema: il Sistema ha durata indeterminata. La qualificazione conseguita avrà durata triennale a decorrere dalla data di comunicazione.

4) Indirizzo presso il quale è possibile consultare e scaricare la documentazione: ITALFERR SpA – Qualifica Fornitori - Via Marsala, 53/67 – 00185 Roma; Telefono: 06.4975.2600/2307 - Fax: 06.4975.2400 - Indirizzo internet: http://www2.italferr.it/Sistemi_Qualificazione/default.asp

5) Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione: ITALFERR SpA - Qualifica Fornitori - Via Marsala 53/67, 00185 Roma. Si consente la consegna a mano, direttamente all'indirizzo sopra indicato (Ufficio Corrispondenza – Piano Terra), dalle ore 9.00 alle ore 17.00 dei giorni lavorativi.

La domanda dovrà essere corredata di tutta la documentazione indicata nel Regolamento di Qualificazione disponibile sul sito Internet: http://www2.italferr.it/Sistemi_Qualificazione/default.asp

L'Avviso è stato inviato a G.U.U.E. in data 23 marzo 2009.

L'Amministratore Delegato
Ing. Renato CASALE

MINISTERO DELLA DIFESA
ARMAEREO

COMUNICAZIONE

Questa Direzione Generale ha in programma di approvazione parti di ricambio per la revisione generale di motori VIPER 632-43 del velivolo MB-339 mediante Procedura Negoziata con la Ditta Piaggio Aero Industries S.p.A. (COMMESSA N. 022/08/0065 del 10.04.2008). Informazioni possono essere richieste alla D.G.A.A. 1° Reparto 2° Divisione - Viale dell'Università, 4 - 00185 Roma - Tel. 06.4986.6155 entro il 20 aprile 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
Gen. Isp. G.A. Perrone Compagni
Ing. Giovanni

COMUNE DI BUCCINASCO
Provincia di Milano

PUBBLICO INCANTO

Si rende noto che questa Amministrazione Comunale intende alienare mediante pubblico incanto l'area, con destinazione urbanistica "Ambito produttivo di trasformazione", sita a Buccinasco in via dell'Industria n. 23 del 19 marzo 2007, come approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19 marzo 2007.

maggiore aumento rispetto al prezzo a base d'asta (€ 2.000.000,00)

termini per la ricezione delle offerte:
ore 12.00 del giorno mercoledì 22 aprile 2009.

Il bando integrale è disponibile sul sito Internet: www.comune.buccinasco.mi.it

Il Coordinatore Dipartimento IV Ambiente e Territorio
Arch. Gregoria Stano

Istat
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
DIREZIONE GENERALE

AVVISO

L'Istat indice una procedura aperta comunitaria in due lotti, ai sensi del D.Lvo 163/06 per la fornitura in locazione per 36 mesi con opzione di acquisto a fine periodo di: LOTTO1: n. 400 P.C. portatili del tipo UM-PC (Ultra Mobile Personal Computer) e servizi connessi inclusi nel canone di locazione, necessari alla conduzione dell'indagine sugli "Indici dei prezzi al consumo" da effettuare con sistema C.A.P.I. (Computer Assisted Personal Interview); il LOTTO2: n. 370 P.C. portatili e servizi connessi inclusi nel canone di locazione necessari alla conduzione dell'indagine continua sulle "Forze di lavoro" da effettuare con sistema C.A.P.I.

Importo stimato dell'appalto IVA esclusa è 1.818.432,00 comprensivo della opzione indicata al punto II.2.2) del bando di gara. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 15/04/2009. Il bando e gli altri documenti necessari per partecipare alla gara sono disponibili sul sito www.istat.it e possono essere ritirati o richiesti, presso la Sede ISTAT di Via A. Depretis, 77 - stanza 503/B - Tel. 06.4673.3345 nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle 13.00.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Olimpio Cianfrani

COMUNE DI SAN CESAREO
PROVINCIA DI ROMA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V

- Vista la Legge 17/08/1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la Legge Regione Lazio n. 38 del 22/12/1999, art. 49;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 10 luglio 2008.

RENDE NOTO

Sono depositati, alla libera visione di tutti, presso la Segreteria Comunale, per il periodo di quindici (15) giorni interi e consecutivi a decorrere dal 23 marzo 2009, data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del presente avviso, gli atti relativi all'adozione, in variante al vigente Piano Regolatore Generale, del progetto presentato dalla T.A.S.P. s.r.l. nell'ambito del Patto Territoriale delle Colline Romane - Avviso Pubblico 12 settembre 2005, concernente la realizzazione di un edificio commerciale in Via Maremmana III.

Fino a quindici (15) giorni dopo la scadenza del periodo di deposito e cioè fino al 22 aprile 2009, possono essere presentate osservazioni e/o opposizioni in duplice copia in carta semplice, presso la Segreteria di questo Comune sito in Piazzale dell'Autonomia n. 1.

San Cesareo, lì 23 marzo 2009

Il Responsabile del Settore V
Geom. Bernardino Perra